

Allegato "A" al n.5.378 della Raccolta

Statuto

"SICILIA RISVEGLI ONLUS"

ARTICOLO 8: ASSOCIATI

Possono aderire all'associazione, acquistando la qualifica di associato, tutte le persone che condividano e dimostrino interesse verso le finalità dell'associazione. La qualità di associato decorre dalla data della delibera di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, domanda che dovrà essere presentata allo stesso Consiglio. L'adesione all'Associazione non può essere richiesta nè accettata per un periodo di tempo limitato. E' comunque facoltà dell'Associato di recedere mediante dimissioni presentate al Consiglio Direttivo. Le dimissioni hanno effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Consiglio. Gli associati che non avranno presentato le dimissioni entro il 30 settembre di ogni anno, saranno considerati associati anche per l'anno successivo e quindi obbligati al versamento della quota annuale. Le domande di ammissione e di dimissioni degli associati devono essere effettuate per iscritto a mezzo lettera raccomandata.

ARTICOLO 9: CATEGORIE DI ASSOCIATI

L'associazione ha struttura democratica e si ispira al principio della parità tra gli associati, al fine di garantire a ciascuno di essi l'effettività del rapporto associativo e di escludere la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati hanno eguali diritti ed obblighi. Al solo fine di individuare tra gli associati coloro che parteciparono alla costituzione dell'associazione e coloro che per la loro fama potranno contribuire in modo rilevante allo sviluppo dell'associazione gli associati stessi si distinguono in:

- fondatori: sono coloro che hanno costituito l'associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
- ordinari: sono le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private ed ogni altro Ente (anche non riconosciuto) la cui domanda di ammissione verrà accettata con delibera del Consiglio Direttivo. Le persone giuridiche dovranno essere rappresentate da una persona fisica designata;
- onorari: sono le persone fisiche o giuridiche di particolare fama negli ambienti medici, culturali, economici, amministrativi, sociali, sportivi, di qualsiasi altre città e Nazioni che contribuiscano in modo rilevante allo sviluppo dell'Associazione e quindi al raggiungimento dello scopo. Spetta al Consiglio Direttivo determinare il numero massimo degli Associati Onorari e la nomina degli stessi. I soci onorari fanno parte di diritto al Comitato d'Onore.

ARTICOLO 10: DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

- Tutti gli Associati hanno diritto di:
- prendere visione della copia integrale del presente Statuto (e suoi aggiornamenti) e degli eventuali Regolamenti;
 - partecipare a tutte le attività associative;
 - essere informati periodicamente sulle decisioni e iniziative deliberate ed in corso di deliberazione;
 - usufruire delle strutture dell'Associazione.